

DIRETTIVA 96/84/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 19 dicembre 1996
che modifica la direttiva 89/398/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimenta-
zione particolare

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'arti-
colo 189 B ⁽³⁾,

considerando che secondo l'articolo 4 della direttiva 89/
398/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾ le disposizioni specifiche appli-
cabili ai gruppi di prodotti alimentari che figurano all'al-
legato I di detta direttiva sono adottate mediante direttive
specifiche della Commissione;

considerando che il 20 dicembre 1994 è stato concluso un
«modus vivendi» tra il Parlamento europeo, il Consiglio e
la Commissione relativo alle misure di applicazione degli
atti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 189 B
del trattato ⁽⁵⁾;

considerando che le direttive specifiche riflettono il livello
delle conoscenze in materia al momento della loro
adozione e che pertanto tutte le modifiche che mirano ad
introdurre le innovazioni fondate sui progressi scientifici e
tecnici devono, previa consultazione del Comitato scienti-
fico dell'alimentazione umana, istituito con la decisione
95/273/CE della Commissione ⁽⁶⁾, essere approvate
conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 della
direttiva 89/398/CEE;

considerando che è necessario prevedere una procedura
che consenta l'immissione temporanea sul mercato dei
prodotti risultanti dalle innovazioni tecnologiche per valo-
rizzare i frutti delle ricerche industriali in attesa della
modificazione della direttiva specifica in oggetto;

considerando, tuttavia, che per motivi di tutela della salute
dei consumatori l'autorizzazione all'ammissione in
commercio può essere concessa solo dopo aver consultato
il Comitato scientifico dell'alimentazione umana;

considerando che l'autorizzazione può essere accordata
solo se il prodotto non comporta pericoli per la salute
umana,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 4 della direttiva 89/398/CEE è inserito il
seguito paragrafo:

«1 bis. Al fine di consentire l'immissione rapida sul
mercato di prodotti alimentari destinati ad un'alimen-
tazione particolare, risultanti dai progressi scientifici e
tecnologici, la Commissione può, previa consultazione
del Comitato scientifico dell'alimentazione umana e
conformemente alla procedura di cui all'articolo 13,
autorizzare per un periodo di due anni l'immissione in
commercio di prodotti non conformi alle norme di
composizione stabilite dalle direttive specifiche di cui
all'allegato I.

Se del caso, la Commissione può fissare, nella deci-
sione di autorizzazione, norme di etichettatura legate
al mutamento di composizione.»

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legisla-
tive, regolamentari e amministrative necessarie per
conformarsi alla presente direttiva entro il 30 settembre
1997. Essi ne informano immediatamente la Commis-
sione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste
contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblica-
zione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise
dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*
delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU n. C 389 del 31. 12. 1994, pag. 21 e GU n. C 41 del 13. 2.
1996, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. C 256 del 2. 10. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ Parere espresso l'11 ottobre 1995 (GU n. C 287 del 30. 10.
1995, pag. 108), posizione comune del Consiglio del 18 giu-
gno 1996 (GU n. C 315 del 24. 10. 1996, pag. 1) e decisione
del Parlamento europeo del 23 ottobre 1996 (GU n. C 347 del
18. 11. 1996). Decisione del Consiglio del 9 dicembre 1996.

⁽⁴⁾ GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU n. C 102 del 4. 4. 1996, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 167 del 18. 7. 1995, pag. 22.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1996.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

K. HÄNSCH

Per il Consiglio

Il Presidente

S. BARRETT
